

**CITTA' DI FRATTA POLESINE**  
**Provincia di Rovigo**

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 39**

**SESSIONE STRAORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA  
CONVOCAZIONE**

**OGGETTO**

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs  
19/08/2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16/06/2017, n.  
100 - Ricognizione partecipazioni possedute

L'anno duemiladiciassette addì 29 del mese di settembre alle ore 21,00 nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti n. 9289 del 25/09/2017 tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	TASSO GIUSEPPE	X	
2	BALDO ALESSANDRO	X	
3	NALLIO ALESSIO	X	
4	BRANCAGLION GABRIELE	X	
5	PRINI MATTEO	X	
6	FAEDO MARINA	X	
7	ZERBINATI MIRKO	X	
8	MARANGONI RICCARDO	X	
9	VIRGILI TIZIANA MICHELA	X	
10	GUARISE FABRIZIO	X	
11	CAVALLARO SAMUELE	X	

Assiste alla seduta il dott. Gerlando Gibilaro in qualità di Segretario Comunale.

Il Sig. Tasso Giuseppe, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta nominando scrutatori i Sigg. Nallio - Marangoni - Cavallaro.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

---

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Settore: Settore Amministrativo-Contabile

Anno:2017 –

**OGGETTO:** Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16/06/2017, n. 100 Ricognizione partecipazioni possedute

### PARERI

**Parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000**

Con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica alla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio attesta l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e l'insussistenza di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo sia in capo all'istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti

PARERE FAVOREVOLE  
DATA 15/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO DOTT.SSA CACCIATORI ROBERTA

**Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4° del D. Lgs. n° 267/2000).**  
favorevole

DATA 15/09/2017

IL RESPONSABILE AREA AMM.VO-CONTABILE  
F.TO DOTT.SSA CACCIATORI ROBERTA

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.lgs. 16/06/2017, n. 100, di seguito indicato "Decreto correttivo";

**VISTO** che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - o Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - o Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 50/2016;
  - o Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio generale attraverso un contratto di paternariato, di cui all'art.180 del D.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
  - o Autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente o agli Enti Pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - o Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;
- Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in "società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...omissis...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**RILEVATO** che, per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate ed evidenziando in particolare che:

- il T.U.S.P. riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili (art. 2 comma 2, lettera i), non rientrando, invece, gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria;
- le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposta a controllo da parte dello stesso, come precisato dalle "Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche" approvate dal Ministero dell'Economia e Finanze in data 27 giugno 2017 e, successivamente, chiarito anche dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 19 del 19/07/2017;

**CONSTATATO** che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni, per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) Non hanno oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 2) Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;
- 3) Previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.:
  - a. Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;

- b. Società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;-
- c. Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. Partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad € 1.000.000,00;
- e. Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f. Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

**COSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO** conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- In società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, e successive modificazioni ed integrazioni, anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Fratta Polesine, previa verifica che l'affidamento dei servizi in corso alle medesime società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che le stesse rispettino i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- In società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo restando il rispetto dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 175, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**EVIDENZIATO** inoltre che:

- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione in società, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P.;
- ai sensi del citato art. 24 del T.U.S.P., è necessario individuare le eventuali partecipazioni societarie da alienare, con cessione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente deliberazione;
- le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

**VALUTATE**, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO** conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dal Comune di Fratta Polesine;

**ATTESO** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal servizio competente, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale;

**PRESO** quindi atto degli atti istruttori effettuati dal servizio competente, ed in particolare delle analisi e delle valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale svolte in ordine alle partecipazioni societarie detenute;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nell'allegato A al presente provvedimento, dettagliato per ciascuna partecipazione societaria detenuta, parte integrante e sostanziale della deliberazione;

**RICHIAMATO**, a tal proposito, il piano operativo di razionalizzazione, già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 23/12/2014, n. 190, con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 25/03/2015, esecutiva ai sensi di legge, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, del T.U.S.P.

**VERIFICATO** inoltre che possono essere mantenute senza interventi di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P. le partecipazioni nelle seguenti società:

- Azienda Servizi Strumentali S.r.l. che ha per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune di Fratta Polesine (art. 4, comma 1, del T.U.S.P.) ed in particolare la gestione di servizi strumentali all'Ente, cioè l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente (art. 4, comma 2, lettera d), del T.U.S.P.);
- Polesine Acque S.p.A. che ha per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune di Fratta Polesine (art. 4, comma 1, del T.U.S.P.) rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 4, comma 2, lettera a) del T.U.S.P. (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi);

**EVIDENZIATO** che l'Ente non detiene alcuna partecipazione indiretta in società (quotate e non quotate) per il tramite di una società/organismo sottoposta a controllo da parte dello stesso;

**TENUTO** conto del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

**PRESO** atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine sia alla regolarità tecnica che a quella contabile;

CON VOTI favorevoli n. \_\_\_\_, contrari n. \_\_\_\_, espressi per alzata di mano dai \_\_\_\_ consiglieri presenti e votanti;

### DELIBERA

- 1) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto della relazione tecnica predisposta dal responsabile del servizio competente ai sensi della normativa specificata in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) Di approvare, conseguentemente, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Fratta Polesine alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che la stessa costituisce, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del T.U.S.P., aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 23/12/2014, n. 190, con precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 25/036/2015, esecutiva ai sensi di legge;
- 4) Di procedere alla liquidazione della partecipazione diretta nella società Attiva S.p.A., in liquidazione ed in fallimento, in quanto essendo inattiva, non ha per oggetto un'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune di Fratta Polesine (art. 4, comma 1, del T.U.S.P.) né un'attività di produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a, del T.U.S.P.);
- 5) Di dare atto che la liquidazione della partecipazione diretta detenuta nella società Attiva S.p.A. dovrà comunque avvenire nell'ambito della procedura di liquidazione e fallimento della stessa, nei modi e nei termini che saranno disposti dal Tribunale di Padova;
- 6) Di dare atto che la liquidazione della partecipazione diretta detenuta nella società Urbania S.p.A. dovrà comunque avvenire nell'ambito della procedura di liquidazione della stessa, i cui tempi sono difficilmente stimabili.
- 7) Di dare atto che possono essere mantenute senza interventi di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P. le partecipazioni nelle società Azienda Servizi Strumentali S.r.l. e Polesine Acque S.p.A.;
- 8) Di dare atto altresì che l'Ente non detiene alcuna partecipazione indiretta in società (quotate e non quotate) per il tramite di una società/organismo sottoposta a controllo da parte dello stesso;
- 9) Di dare indirizzo al Sindaco affinché, nell'esercizio del controllo analogo congiunto, promuova iniziative e azioni, tese all'adeguamento alla normativa richiamata in premessa da parte delle società partecipate indirettamente dal Comune di Fratta Polesine;
- 10) Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Fratta Polesine;
- 11) Di procedere alla comunicazione dell'esito della ricognizione, di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 17, del D.L. n. 90/2014, e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità previste dal D.M. 25 gennaio 2015, e successive modificazioni ed integrazioni, e tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- 12) Di inviare copia del presente atto deliberativo alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, comma 1 e 3, del T.U.S.P. e dal citato art. 21 del Decreto correttivo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco passa la parola al segretario Comunale che illustra l'oggetto posto in discussione.

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Con il seguente risultato della vota espressa per alzata:

CONSIGLIERI PRESENTI	11	– Compreso il Sindaco
VOTI FAVOREVOLI	11	

### **DELIBERA**

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito,

Con il seguente risultato della vota espressa per alzata:

CONSIGLIERI PRESENTI	11	– Compreso il Sindaco
VOTI FAVOREVOLI	11	

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.







Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  
F.to Tasso Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Gerlando Gibilaro

---

Il sottoscritto Responsabile Area Amm.vo-Contabile, visti gli atti d'ufficio

**A T T E S T A**

- che la presente deliberazione:

- Viene affissa all'albo pretorio comunale a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi
- Viene comunicata, con lettera ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267.
- La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.(art.134 comma 4 del Dlgs 18 agosto 2000 n.267)

Dalla Residenza Comunale, 24 OTT 2017. IL RESP.AREA AMM.VO-CONTABILE  
F.to Roberta Cacciatori

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale 24 OTT 2017

IL RESP.AREA AMM.VO-CONTABILE  
Roberta Cacciatori

---

il sottoscritto Responsabile Area Amm.vo-Contabile, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione

- é divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art.134 comma 3 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267).
- è immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 D.Lgs 267/200)

Dalla Residenza Municipale, li 29 SET 2017

IL RESP.AREA AMM.VO-CONTABILE  
F.to Roberta Cacciatori

---